

Verbale della Seduta Consiliare del 28 marzo 2023 – N. 6

L'anno 2023, il giorno 28 marzo, alle ore 15,00 in presenza presso la Aula Cafiero nel Palazzo di Giustizia "A. Criscuolo" con convocazione del Consigliere anziano Avv. Sergio Longhi (prot. 2978/2023) sul seguente ordine del:

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere
3. Comunicazioni dei Vice Presidenti
4. Due Diligence. Relazione sull'attività fino ad oggi compiute e sulle attività da compiersi in aderenza alle conclusioni rese dal dottor M. nel proprio elaborato peritale.
5. Delibera del 30/12/2022 azioni cautelari di natura conservativa del credito risarcitorio mandato dal Consiglio dell'Ordine nei confronti del dottor Omissis: adozione dei relativi provvedimenti consiliari.
6. Approvazione del verbale della seduta precedente;
7. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reinscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;
8. Varie ed eventuali dei Consiglieri.

E con i capi aggiunti all'ordine del giorno:

9. Deleghe: determinazioni;
10. Differimento del termine dell'approvazione del bilancio entro il 30/06/2023 ai sensi dell'art. 29 comma 3 del regolamento di amministrazione e contabilità;

si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

A v v .	TROIANIELLO IMMACOLATA	Presidente	Presente
A v v .	VALENTINO ANTONIO	Cons. Segretario	Presente

A v v . M E N S I T I E R I N A T H A L I E C o n s i g l i e r e P r e s e n t e	MENSITIERI NATHALIE	Cons. Tesoriere	Presente
A v v . 	ARMIERO STEFANIA	Consigliere	Presente
A v v . 	SORGE ALFREDO	Consigliere	Presente
A v v . 	BELLECCA DARIO	Consigliere	Presente
A v v . 	BELLONI ATTILIO	Consigliere	Presente
A v v 	ARCELLA ROBERTO	Consigliere	Presente

.			
A V V .	LONGHI SERGIO	Consigliere	Presente
A V V .	CAPOCELLI LOREDANA	Consigliere	Presente
A V V .	APREA LUIGI	Consigliere	Presente
A V V .	CARINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
A V V .	PALOMBI MANUELA	Consigliere	Presente
A V V .	NUMIS ALESSANDRO	Consigliere	Presente
A V V .	CAVALLI DINA	Consigliere	Presente
A V V .	MARIOTTINO FEDERICA	Consigliere	Presente
A V V .	ESPOSITO GABRIELE	Consigliere	Presente
A V V .	IMPARATO ILARIA	Consigliere	Assente
A	FOGLIA MANZILLO	Consigliere	Presente

v v .	ROBERTA		
A v v .	LANDOLFO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
A v v .	ALTAMURA PASQUALE	Consigliere	Presente
A v v .	PRISCO MARIA	Consigliere	Presente
A v v .	ZANCHINI LUCA	Consigliere	Presente
A v v .	FORESTE CARMINE	Consigliere	Presente
A v v .	SEDU HILARRY	Consigliere	Assente

CAPO 1 - Comunicazioni del Presidente

2975/2023: Problema delegati alle vendite. Il Presidente introduce l'argomento e le criticità derivanti dalla novella art. 179 ter cpc. Dopo aver informato sulle delibere proposte dai vari Ordini, nonché dell'OCF.

Interviene il Consigliere Armiero, che rappresenta il quadro normativo attuale.

Il Consigliere Altamura propone di approvare una delibera che valuti l'ipotesi di mantenere fermi i requisiti precedenti fino a quando verranno istituiti i criteri e i corsi della Scuola Superiore della Magistratura

Il Consigliere Armiero propone la seguente delibera:

Al Ministro della Giustizia

Al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense

Il Consiglio

considerato: che per i procedimenti di espropriazione immobiliare e mobiliare instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, potrà, ai sensi del novellato art. 179 ter (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. e) D.Lgs. 10.10.2022 n. 149), essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591 bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco che sarà tenuto dai Presidenti dei Tribunali. Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali; che coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco, devono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale; 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma. Che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica, ai fini della prima iscrizione nell'elenco, sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. Rilevato che la richiamata disciplina ha generato non poche perplessità, sotto diversi aspetti, quali: A) Criteri per dimostrare la specifica competenza tecnica per la prima iscrizione all'albo I criteri alternativi previsti dall'art. 179 ter disp att cpc, comma 5, come sopra riportati, determinano delle criticità - requisito di cui al punto "a": lo svolgimento di un numero non inferiore a dieci incarichi di professionista delegato alle vendite nel quinquennio precedente è requisito penalizzante per numerosi professionisti; ciò considerato che, soprattutto negli ultimi anni, il numero di procedure esecutive iscritte a ruolo è notevolmente calato per motivi economico/sociali e anche le procedure iscritte a ruolo più frequentemente subiscono spesso un arresto prima ancora che sia delegato un professionista alla vendita (vedi i casi in cui viene presentata istanza di conversione del pignoramento, istanza di sospensione ex art. 624 bis, sospensione della procedura per l'introduzione del giudizio endoesecutivo di divisione). Tale situazione, si è ancora più aggravata durante la pandemia. -requisito di cui

al punto “b” : lo stesso allo stato non è operabile in quanto la disciplina in materia di specializzazioni forensi non è compiutamente operativa; -requisito di cui al punto “c” : le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento non sono, allo stato, ancora state date. B) Limitazione territoriale introdotta dall’ art. 179 ter disp.att. c.p.c. , con l’obbligo, per il Giudice dell’esecuzione, di nominare soltanto professionisti iscritti nell’elenco del proprio Tribunale, con l’unica eccezione di nominare professionisti fuori circondario soltanto con provvedimento analiticamente motivato circa le ragioni di tale scelta Tale restrizione non esisteva nel previgente sistema e, sicuramente, pone una ingiustificata disparità di trattamento con le altre figure professionali affini al professionista delegato, per le quali la legge non stabilisce alcuna limitazione territoriale all’esercizio delle attività. Tanto considerato e rilevato, il Consiglio Nell’ associarsi alle richieste emendative già formulate dal CNF di modifica dell’ art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , ultima formulazione, al comma 12 e, cioè che lo stesso comma sia sostituito dal seguente: “«Il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell’elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d’Appello».” Nonché nell’ associarsi alla richiesta del CNF e OCF al signor Ministro della Giustizia di adottare ogni atto ritenuto idoneo ed adeguato, di adottare circolari previamente condivise con le Componenti dell’Avvocatura allo scopo di uniformare l’applicazione della normativa di tutti gli Uffici giudiziari del territorio nazionale DELIBERA Di chiedere al Ministro della Giustizia una modifica all’art. 179 ter disp di att , comma 5 , punto “a” prevedendo di rimodulare il numero degli incarichi , riducendoli da dieci a cinque e di aumentare il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo, nonché di emanare una norma transitoria affinché il Giudice dell’ esecuzione possa ancora attingere dagli elenchi esistenti anche per gli incarichi per le procedure instaurate dopo il 28 febbraio 2023 e ciò sino a che non siano stati resi operativi i criteri alternativi di cui ai punti “b” e “c” del 5° comma dell’art. 179 ter disp att e conseguibile la specifica formazione richiesta per la prima iscrizione al nuovo albo Di sollecitare il CNF di richiedere con urgenza la fissazione di un incontro alla Scuola Superiore della Magistratura, per definire le linee guida per l’attuazione dei corsi e renderli così operativi Di chiedere al Presidente del Tribunale di lasciare aperti i tempi per la presentazione delle domande fino a che , resi operativi i criteri alternativi di cui ai punti “b” e “c” del 5° comma dell’art. 179 ter disp att , gli avvocati possano conseguire la specifica formazione richiesta per la prima iscrizione al nuovo albo, di modo che non vi sia una disparità di trattamento tra i professionisti. Di chiedere al Presidente del Tribunale, altresì, di valutare l’opportunità, qualora gli interventi legislativi auspicati non siano ancora intervenuti e sia necessario effettuare le nomine di professionisti delegati per le procedure instaurate dopo il 28 febbraio 2023, di attingere i nominativi dal precedente elenco.

Il Consiglio condivide e approva

3135/2023: (Relazione lavori Assemblea OCF del 24 e 25 Marzo 2023): Riguardo l’ultima assemblea di OCF si dà la parola al Consigliere Altamura che rappresenta le linee indicate dall’OCF.

CAPO 2 -

CAPO 3 - Comunicazioni dei Vice Presidenti

Prot. 3002/2023: Il Vice Presidente Cavalli espone il contenuto della comunicazione sull'organizzazione delle udienze camerale predibattimentali pervenuta dall'uff. di Presidenza del Tribunale.

Il Vice Presidente Carini rappresenta al Consiglio dell'incontro con le camere arbitrali precisando che dallo stesso si è evidenziata la necessità di formare arbitri e di costituire un apposito elenco di arbitri scelti nell'ambito della struttura organizzativa che ogni Ordine dovrà costituire attraverso le Camere Arbitrali.

CAPO 4 - Due Diligence. Relazione del Consigliere Tesoriere sull'attività fino ad oggi compiute e sulle attività da compiersi in aderenza alle conclusioni rese dal dottor M. nel proprio elaborato peritale.

Il Consigliere Tesoriere, con riferimento al capo all'ordine del giorno intitolato Due Diligence, espone quanto segue:

a) in primo luogo va osservato che sono in corso di recupero le quote di iscrizione non pagate, a seguito dell'inoltro di una richiesta bonaria per il recupero di quanto non pagato per l'anno 2022.

L'importo impagato risulta corrispondente ad €. 430.650,00 oltre ad €. 124.710,00 per quote praticanti e così per un totale di €. 553.360,00.

La richiesta bonaria ha consentito un buon recupero monetario immediato, ma ritengo vada proseguita l'azione già iniziata, che prevede in caso di mancato pagamento l'applicazione dell'art. 29, comma 6, L. 247/2012;

b) per quanto riguarda il piano finanziario ed economico, si sta operando nel rispetto delle indicazioni della Due Diligence (della quale si attende ancora un'ultima integrazione da parte del dott. M.).

Ovviamente l'ipotesi di budget per l'anno 2023 è in corso di redazione, stanti diverse trattative in itinere con i fornitori, da cui attendiamo a breve risposte.

Nel contempo, però, posso già informarvi che a seguito dell'adesione alla Legge sulla rottamazione, avremo un risparmio di ben €. 400.000,00 per sanzioni ed interessi, ed inoltre è stata proposta richiesta di eliminazione dal conteggio, in via di autotutela, per circa €. 100.000,00 relativi a somme già corrisposte e non detratte dall'Agenzia delle Entrate.

Riguardo ai fornitori che devono essere pagati, sto procedendo a raccogliere disponibilità a rateizzi, oltre a proporre -ove possibile- una rinegoziazione degli importi dovuti.

In relazione alla richiesta di istituire una temporanea struttura tecnico amministrativa di controllo, si precisa che la Due Diligence ha indicato, solo a titolo di consiglio, l'istituzione temporanea di tale struttura ma, in effetti, quest'ultima costituirebbe solo un di più,

considerato che il controllo dovrà essere effettivamente effettuato dal nuovo Collegio dei Revisori dei conti.

Il consigliere Tesoriere espone al consiglio la necessità di acquistare delle nuove luci Led per gli uffici del consiglio in quante molte sono fulminate ed essendo molto vecchie non si riescono a trovare le lampade da sostituire .

Allega preventivo per l'acquisto delle lampade .

Il consiglio delibera la spesa prevista per l'acquisto delle lampade da sostituire presso gli uffici della segreteria del Consiglio come da allegato preventivo autorizzando il tesoriere alla spesa .

Il consigliere Tesoriere, infine, informa il Consiglio che è in corso il censimento degli armadietti in Tribunale al fine di verificare se qualcuno non ne fa più uso e comunicare agli iscritti che ne siano interessati all' eventuale utilizzo di rivolgersi alla segreteria del Coa previo pagamento della quota annua di € 100,00.

Il Presidente conferma che si è in attesa del deposito delle integrazioni richieste al Dott. M. riguardo la Due Diligence.

Il Consigliere Sorge chiede se è possibile verificare se ci sono eventuali rapporti di connessione tra l'attuale consulente fiscale e il precedente dirigente amministrativo, nonché il contratto di collaborazione del consulente fiscale del Coa.

Capo 5 - Delibera del 30/12/2022 azioni cautelari di natura conservativa del credito risarcitorio mandato dal Consiglio dell'Ordine nei confronti del dottor Omissis: adozione dei relativi provvedimenti consiliari.

Il Consigliere Tesoriere comunica che a breve l'Avv. De Luca Tamajo ci consegnerà il suo parere sul mandato ricevuto.

Il Consigliere Sorge chiede di verificare se ci sono responsabilità a carico del dott. Omissis e di verificare eventuali azioni conservative.

Il Vice Presidente Carini precisa che ogni eventuale iniziativa giuridica va subordinata ad una attenta valutazione che incide su ipotesi di azioni cautelari, per cui va richiesto prima il parere.

Alle ore 17.44 il Consigliere Esposito si allontana dall'Aula.

Il Consigliere Sorge chiede che tutte le discussioni sul lavoratore vengano registrate con la stenotipia e poi chiede se l'impugnativa pervenuta da Omissis venga rimessa al procuratore che segue l'attuale indagine.

Alle ore 17.50 il Consigliere Mariottino si allontana dall'Aula.

CAPO 9 - Deleghe: determinazioni;

Il Presidente comunica le deleghe concesse:

Rapporti con Ordini Forensi: Consigliere Foreste

Referente Informatico: Consigliere Arcella

Settore Esecuzioni: Consigliere Armiero

Settore Famiglia: Consigliere Capocelli

Settore GDP Civile: Consigliere Valentino

Formazione Permanente: Consiglieri Capocelli, Numis, Prisco, Bellecca, Palombi, Armiero, Valentino, Foglia Manzillo, Cavalli, Landolfo;

Rapporti con Enti: Consiglieri Esposito e Zanchini

CAPO 7 - Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reinscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;

EVENTI FORMATIVI

3213/2023: RICHIESTA PATROCINIO EVENTO FORMATIVO PER IL 13 APRILE 2023 DELLA FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI: SI CONCEDE IL PATROCINIO

3189/2023: SINDACATO FORENSE DI NAPOLI - RICHIESTA ACCREDITAMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO PER MEDIATORI PROFESSIONISTI CIVILI E COMMERCIALI - 12 - 19 - 21 - 27 APRILE 2023: N. 4 CREDITI AD EVENTO E SI CONCEDE IL PATROCINIO;

3187/2023: SINDACATO FORENSE PUTEOLANO - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 27 APRILE 2023 - GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESUPPOSTI TEMPI MODALITA' E CRISTICITA': N. 3 CREDITI E SI CONCEDE IL PATROCINIO;

3131/2023: COMMISSIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 9 MAGGIO 2023 - FISCALITA' INTERNAZIONALE NELL'E-COMMERCE DI BENI: DA CORREGGERE LA LOCANDINA PERCHE' LA COMMISSIONE E' DECADUTA;

3041/2023: FONDAZIONE POLIS - REGIONE CAMPANIA – PROGRAMMA Secondo Seminario su Diritti e Bisogni della vittima di reato DEL 30 MARZO 2023: SI PRENDE ATTO;

2832/2023: CAMERA PENALE DI NAPOLI - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 5 APRILE 2023 - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CASSAZIONE E IMPROCEDIBILITA': DALLE CRITICHE ALLE PRIME APPLICAZIONI: N. 2 CREDITI

- Il Consiglio delibera n. 20 crediti per gli scrutatori che hanno fatto parte della Commissione scrutinatrice delle elezioni del Coa di Napoli 2023/2026.

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda)

N°5 omissis

ISCRIZIONE PRAT.SEMPLICE (Iscrizione)

N°3 omissis

ISCRIZIONE PRAT. ABIL. AL PATR. SOST.

N°15 omissis

ISCRIZIONE AVVOCATO

N°4 omissis

ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO

N°2 omissis

CANCELLAZIONE AVVOCATO (A domanda)

N°5 omissis

COMPIUTA PRATICA COMPLETA

N°2 omissis

REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA ART.20 CO.2 L.247/2012

N°1 omissis

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

omissis

FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

omissis

VARIAZIONI TABELLARI

3002/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE CAMERALI PREDIBATTIMENTALI EX ART. 554 BIS E SS. C.P.P. D. LGS. 150/2022. DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' - DECRETO N. 114/2023 E 71/2023

3004/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - DECRETO N. 113/2023 IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 49/2023 - SESTA SEZIONE PENALE - RIASSEGNAZIONE DEI

PROCESSI ISCRITTI SUL RUOLO EX GOP DR.SSA ROBERTA SPINELLI - MODIFICA DECRETO 303/2022. DICHIARAZIONE DI ESECUTTIVITA'

2946/2023: CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - TRASMISSIONE ORDINE DEL GIORNO DEL 27 MARZO 2023 CONSIGLIO GIUDIZIARIO

2973/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - DECRETO 118/2023 - DIVERSA MODALITA' ORGANIZZATIVA DEL LAVORO DEL DOTT. PALMIERI SERGIO, GIUDICE DELLA SEZIONE LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 262 E SS. DELLA VIGENTE CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO 199/2020 COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO N. 195/2021

2976/2023: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - DECRETO N. 115/2023 - REVOCA DEL DECRETO N. 112/2023 DEL 21 MARZO 2023 DI AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO CARTACEO DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN SCADENZA ULTIMO GIORNO AI SENSI DELL'ART. 196 QUATER C.P.C.

- PARERI -

Il Consiglio nell'adunanza odierna ha deliberato n°5 pareri di onorari su parcelle omissis

CAPO 10 - Differimento del termine dell'approvazione del bilancio entro il 30/06/2023 ai sensi dell'art. 29 comma 3 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Il Tesoriere, al fine di fornire un compiuto piano finanziario economico, che naturalmente sarà anche oggetto del bilancio preventivo per l'anno 2023, rappresenta che è opportuno attendere ancora un breve periodo, necessario per poter definire gli accordi di cui sopra che formeranno anche oggetto del bilancio preventivo per l'anno 2023.

Nel contempo, stanti i necessari approfondimenti del caso, nonché l'inserimento nel rendiconto dell'Ordine dei rendiconti della Fondazione e della Biblioteca, mi dichiaro favorevole al rinvio dell'approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2023, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Regolamento contabilità entro il 30/6/2023.

Riguardo la proposta del Tesoriere sul capo 10 il Consiglio approva.

COMUNICAZIONI dei CONSIGLIERI

Il Consigliere CAPOCELLI dichiara: Ho ricevuto comunicazione da numerosi Colleghi che frequentano l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli e che depositano ricorsi per ingiunzione "seriali". Mi fanno presente che, a far data dal 28/2/2023, anche a fronte della richiesta di esecutorietà (e di formula esecutiva) avanzata, ex art. 647 c.p.c. anteriormente all'entrata in vigore della riforma "Cartabia", non rilascia più – ovviamente – la copia del decreto ingiuntivo, recante la prova della relativa notificazione, munito in calce della formula esecutiva, ma richiede il pagamento dei diritti di copia per il rilascio della copia del decreto di esecutorietà. Credo che si debba in qualche modo intervenire sul tema.

Il Consigliere Arcella dichiara: La richiesta della Cancelleria è, a mio modo di vedere, del tutto infondata e non necessaria, perché gli Avvocati non hanno bisogno della copia del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. se non in limitati casi nei quali sorgano contestazioni. Detta norma si riferisce all'ipotesi del decreto ingiuntivo che non venga opposto nel termine di quaranta giorni dalla relativa notificazione: in tal caso, su istanza *“anche verbale”* del ricorrente, il giudice lo dichiara esecutivo. Per l'art. 654, c.p.c., poi, l'esecutorietà è conferita in tal caso con decreto del giudice scritto *“in calce all'originale del decreto”* e – prosegue il secondo comma – *“Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”*.

Così stando le cose, ribadisco che all'avvocato non serve affatto *“la copia conforme”* del decreto di esecutorietà. La Cancelleria deve infatti limitarsi a restituirgli la copia del ricorso e del decreto recanti la prova della relativa notificazione che egli ha consegnato all'atto della richiesta di esecutorietà. L'avvocato adopererà tale copia, priva della formula, come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 475, c.p.c., e nel precetto dovrà fare solo *“menzione”* del decreto ex art. 654 c.p.c.. Ove dovesse sorgere necessità successivamente, l'avvocato potrà sempre richiedere alla cancelleria la copia di quest'ultimo, che avrà utilità solo ove sorgano contestazioni (sotto forma di opposizioni ex art. 615 o 617 c.p.c.). Questo Consiglio potrebbe perciò deliberare di invitare il Presidente del Tribunale ed il Presidente Coordinatore per l'Ufficio del Giudice di Pace affinché dettino disposizioni nei sensi di cui sopra.

Il Consigliere Capocelli, altresì, chiede in merito alla negoziazione assistita quali procedure si vogliono adottare per l'obbligo di trasmissione al Coa dell'accordo di negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia.

Interviene il Consigliere Arcella che dichiara che per la sola ricezione degli accordi di negoziazione assistita, in virtù dell'Art. 6 è fatto obbligo di trasmissione degli stessi, per cui il Coa è tenuto alla conservazione *“a norma”* della pec, e quindi necessita organizzare un servizio di conservazione a mezzo servizi fiduciari esterni con cui va stipulata apposita convenzione.

Interviene il Consigliere Aprea che paventa presso il Giudice di Pace di Barra l'ipotesi di una applicazione restrittiva del nuovo rito CARTABIA, nonché fa presente il rischio di fissazione delle udienze a più di un anno dal deposito del ricorso.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Antonio VALENTINO

IL PRESIDENTE

Avv. Immacolata TROIANIELLO